

di 20 giorni tutti gli altri impiegati.

Non hanno diritto a congedo gli impiegati nel primo anno di esperimento.

I congedi devono essere regolati in relazione alle esigenze del servizio e possono essere sospesi, interrotti o revocati.

Art. 49.

Possono essere concessi dal Direttore Generale, oltre al congedo ordinario, brevi licenze straordinarie, senza privazione di stipendio, per ragioni di comprovata necessità, non superiori a tre giorni.

Quando queste licenze straordinarie superano complessivamente in un anno cinque giorni, i giorni eccedenti sono detratti dal congedo ordinario dell'anno in corso o del successivo.

Doj

Il Comitato Permanente, su proposta del Direttore Generale, può concedere congedi straordinari, senza corrispondenza di stipendio, in casi speciali o in seguito a domanda motivata, per un termine non superiore a due mesi.

Art. 50.

Gli impiegati, chiamati sotto le armi per adempire agli obblighi di leva, o per arruolamento so-

